

Progr. n. 468

Oggetto n. 3642: Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. 9/2002.  
(Proposta della Giunta regionale in data 2 dicembre 2002, n. 2365)

---

Prot. n. 3123

Il Consiglio

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 2365 del 2 dicembre 2002, recante in oggetto "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. 9/2002";

Preso atto delle modificazioni apportate sulla predetta proposta dalla commissione consiliare "Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro", in sede preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n. 2319 in data 19 febbraio 2003;

Visti:

- l'art. 105 comma 2 lettera l) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni, con il quale sono state conferite alla Regione le funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo e di zone del mare territoriale;
- la Legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 recante "Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale" con la quale, all'art. 3 comma 3 lett. a), sono state attribuite ai Comuni le funzioni amministrative relative al rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative;

Dato atto:

- che l'art. 2 comma 2 della suddetta legge prevede che entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approvi Direttive vincolanti per l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti l'utilizzazione del demanio marittimo;
- che le Direttive di cui sopra sono volte a disciplinare gli usi turistico-ricreativi degli ambiti del demanio marittimo laddove tali destinazioni d'uso siano

previste negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e che tengono luogo del Piano di utilizzazione di cui all'art. 6 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 1993, n.494;

- che le suddette Direttive sono approvate previo parere della competente Autorità marittima, degli Enti locali interessati, delle Associazioni di categoria appartenenti alle Organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi, nonché delle Associazioni ambientaliste e degli Enti parco territorialmente interessati;

Visti:

- il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di Esecuzione;
- la Legge 4 dicembre 1993 n. 494 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 5 ottobre 1993 n. 400" e successive modificazioni;

Richiamato il Decreto Ministeriale n. 342 del 1998 recante "Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime per finalità turistiche-ricreative", in particolare l'art. 6, comma 1 e 2, che prevede che le Regioni classifichino le aree del proprio territorio secondo le categorie riportate dalla stesso Decreto e che la suddetta delibera regionale sia trasmessa per conoscenza agli Uffici Ministeriali competenti;

Vista la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 relativa all'assistenza, all'integrazione ed ai diritti delle persone disabili e le successive modifiche;

Sentite la competente Autorità marittima, i Comuni di Goro, Codigoro, Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, Gatteo, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Bellaria-Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica, le Associazioni di categoria appartenenti alle Organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi, nonché le Associazioni ambientaliste e gli Enti parco territorialmente interessati;

Dato atto:

- che con note n. 25304 del 6 novembre 2002 e n. 27586/AIA/TUR del 28 novembre 2002, il testo delle presenti direttive è stato trasmesso alla Conferenza Regioni e Autonomie Locali ai sensi dell'art. 30 della Legge regionale 21 aprile 1999, n. 3, per la formulazione del parere di competenza.
- del parere favorevole espresso dalla Conferenza Regione Autonomie locali, ai sensi della L.R. 3/99, nella seduta del 2/12/02;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

d e l i b e r a

- 1) di approvare l'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione, recante: "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 2 comma 2 della Legge regionale 31 maggio 2002, n. 9";
- 2) di trasmettere per conoscenza la presente delibera agli Uffici Ministeriali competenti come previsto dal Decreto Ministeriale n. 342 del 1998;
- 3) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - -

## ALLEGATO A

**DIRETTIVE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO E DI ZONE DEL MARE TERRITORIALE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2002, N. 9****CAPO I  
CRITERI E FINALITA' GENERALI**

1.1 Le presenti Direttive disciplinano l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti l'utilizzazione del demanio marittimo, nonché gli usi turistico-ricreativi degli ambiti demaniali marittimi laddove tali destinazioni d'uso siano previste negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e tengono luogo del Piano di utilizzazione di cui all'art. 6 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494.

1.2 I Comuni, nell'esercizio delle funzioni attribuite ed in particolare nella predisposizione dei Piani dell'arenile, devono attenersi a quanto stabilito nel Capo VI delle presenti Direttive.

1.3 Le presenti direttive sono finalizzate a:

- a) garantire la conservazione e la tutela degli ecosistemi locali costieri di foce e marini, con particolare riferimento agli habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE - D.P.R. 357/97;
- b) armonizzare le azioni sul territorio per uno sviluppo sostenibile, in particolare favorendo misure per la riduzione dell'impermeabilizzazione della superficie;
- c) promuovere ed incentivare la riqualificazione ambientale e promuovere la riqualificazione delle aree individuate da dette direttive mediante l'incentivazione di progetti di rinaturalizzazione degli stabilimenti balneari, con la sostituzione delle strutture fisse con strutture in precario e comunque a basso impatto ambientale ed il loro allontanamento dalla battigia;
- d) individuare indirizzi per il miglioramento della qualità degli stabilimenti balneari;
- e) garantire la continuità tra arenile, cordone dunoso e corridoio ecologico boscoso, migliorando l'accessibilità delle aree demaniali marittime;
- f) favorire l'innovazione e la diversificazione dell'offerta turistica;
- g) regolamentare le diverse attività ai fini della integrazione e complementarità tra le stesse;
- h) costituire un quadro di riferimento finalizzato all'armonizzazione delle azioni dei soggetti pubblici e privati sulla fascia costiera.

## **CAPO II**

### **CLASSIFICAZIONE DELLA VALENZA TURISTICA DELLE AREE DEL TERRITORIO REGIONALE**

2.1 Considerati i parametri di cui all'art. 6, comma 1 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 5 agosto 1998, n. 342, le aree del territorio regionale sono classificate nella categoria C di cui alla L. 494/93 e successive modificazioni.

2.2 Oltre alla revisione periodica di cui all'art. 6 commi 3 e 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione, su istanza motivata dei Comuni inerente l'accertamento dei requisiti della valenza turistica delle aree demaniali del proprio territorio, provvede alla modifica della classificazione delle medesime aree con proprio atto deliberativo consiliare, da pubblicare sul BUR Emilia-Romagna.

## **CAPO III**

### **FUNZIONI DELLA REGIONE**

#### **3.1 FUNZIONI ESERCITATE DALLA REGIONE**

Oltre alle funzioni di programmazione ed indirizzo generale, nonché di monitoraggio e vigilanza sull'attività attribuita ai Comuni, permangono in capo alla Regione le funzioni di seguito elencate:

3.1.1 Adozione di apposito provvedimento (Ordinanza Balneare) per la disciplina dell'uso e di ogni altra attività, ivi compreso l'esercizio del commercio, sul litorale marittimo ricompreso nel territorio dei Comuni di Goro, Codigoro, Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, Gatteo, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Bellaria-Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica, previa consultazione delle Amministrazioni comunali e provinciali interessate, dei competenti uffici periferici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, delle Associazioni di categoria, dei Sindacati maggiormente rappresentativi e del Parco del Delta del Po.

L'Ordinanza, adottata entro il 31 marzo di ogni anno, disciplina, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- a) inizio e termine della stagione balneare ed orari di apertura degli stabilimenti;
- b) servizi di salvamento e dotazioni di sicurezza;
- c) accesso ed utilizzazione degli arenili e degli stabilimenti;
- d) zone di mare riservate e interdette alla balneazione;
- e) posizionamento dei punti di ombreggio con indicazione delle distanze minime fra gli stessi;
- f) lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione durante la stagione balneare;
- g) dotazione ed accesso ai servizi di spiaggia.

3.1.2 Consegna e riconsegna delle aree demaniali marittime ex art. 34 del Codice della Navigazione ed art. 36 del Regolamento di Esecuzione

3.1.3 Individuazione delle aree sulle quali esercitare il potere di revoca di cui alla lettera e) dell'art. 2 della L.R. 9/02 ai sensi dell'art. 42 del Codice della Navigazione

3.1.4 Gestione del contenzioso di cui all'art. 8 della L.R. 9/02

### **3.2 FUNZIONI ESERCITATE DALLE STRUTTURE REGIONALI DECENTRATE**

Gli Uffici decentrati, di cui all'art. 5, comma 4, della L.R. 9/2002, svolgono le seguenti attività:

3.2.1 Ricevimento ed elaborazione dei dati relativi alle concessioni rilasciate dai Comuni, nonché della relazione sull'esercizio delle funzioni agli stessi attribuite come previsto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 9/2002;

3.2.2 Istruttorie connesse al rilascio delle concessioni demaniali marittime qualora il richiedente sia il Comune sul cui territorio insiste l'area oggetto dell'istanza, come previsto dall'art. 3, comma 5 della L.R. 9/02;

3.2.3 Organizzazione e gestione dell'osservatorio sull'utilizzo dei beni del demanio marittimo a fini turistico-ricreativi, come previsto dall'art. 5, comma 4, lett. a) L.R. 9/2002;

3.2.4 Supporto e consulenza ai Comuni costieri per l'esercizio dell'attività amministrativa attribuita, come previsto dall'art. 5, comma 4, lett. d) L.R. 9/2002;

### **3.3 ORGANISMI DI CONCERTAZIONE E CONSULTAZIONE**

La Giunta regionale, con apposito atto deliberativo, stabilisce la composizione e le modalità di funzionamento dei Comitati di cui all'art. 5, commi 1 e 2, della L.R. 9/2002.

## **CAPO IV FUNZIONI ATTRIBUITE AI COMUNI**

### **4.1 FUNZIONI ATTRIBUITE AI COMUNI**

4.1.1 Sono attribuite ai Comuni che le esercitano in forma singola o associata secondo le modalità di cui al D.Lgs. 267/00 ed alla L.R. 3/99, le funzioni amministrative individuate dall'art. 3, comma 3 lettere a), b), d) ed e) della L.R. 9/02.

4.1.2 E' inoltre attribuita ai Comuni l'approvazione dei Piani di Salvamento nel rispetto dall'Ordinanza regionale di cui al paragrafo 3.1.1 del capo III delle

presenti Direttive, sentite le associazioni regionali di categoria appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi e dei lavoratori.

4.1.3 L'effettivo conferimento delle funzioni ai Comuni decorre, come previsto dall'art. 10 della L.R. 9/2002, subordinatamente all'approvazione e pubblicazione delle presenti Direttive nonché previo adeguamento alle stesse dei Piani dell'Arenile di cui all'art. 2, comma 2 della suddetta legge, dal trasferimento dei registri delle concessioni già rinnovate e di quelle ancora in istruttoria.

Nel caso in cui i suddetti Piani, non disciplinino gli ambiti demaniali marittimi dell'intero arenile comunale ma siano organizzati per stralci funzionali riferiti a singole aree omogenee, il conferimento delle funzioni acquista efficacia a seguito del completamento del Piano a copertura dell'intero arenile comunale.

4.1.4 La Giunta regionale provvede, entro 30 giorni dall'approvazione delle richiamate Direttive, ad individuare con apposita deliberazione le modalità del suddetto trasferimento.

4.1.5 Il Presidente della Giunta, in attuazione della delibera sopracitata, adotta appositi atti per il trasferimento e l'attribuzione di funzioni ai Comuni.

4.1.6 Entro il mese di febbraio di ogni anno i Comuni trasmettono alla Regione una relazione, riferita all'anno precedente, inerente l'esercizio delle funzioni attribuite, comprensiva dell'elenco delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative suddivise per tipologia.

4.1.7 Il responsabile del Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche individua con apposito atto le modalità di trasmissione di dati relativi alle concessioni di cui al punto precedente.

## **4.2 VIGILANZA**

Nell'ambito delle funzioni conferite, le funzioni di polizia amministrativa, di vigilanza, nonché l'applicazione delle relative sanzioni amministrative sono esercitate dai Comuni.

## **4.3 REVOCA, DECADENZA E SOSPENSIONE**

### **4.3.1 Revoca**

Il provvedimento motivato di cui all'articolo 42 del Codice della Navigazione è adottato dal Comune competente per territorio e deve essere ispirato a principi di pubblica utilità. Qualora venga esercitato per specifici motivi inerenti il pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, spetta alla Regione l'individuazione delle relative aree.

#### 4.3.2 Decadenza

Nei casi previsti dall'articolo 47 del Codice della Navigazione e nei casi di particolare gravità o di recidiva nelle violazioni previste dallo stesso articolo di legge, ovvero:

- A) per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione o per mancato inizio della gestione nei termini assegnati;
- B) per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione o per cattivo uso;
- C) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fatta la concessione;
- D) per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall'atto di concessione;
- E) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- F) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di leggi o di regolamenti

il Comune competente per territorio adotta i provvedimenti di decadenza della concessione secondo le procedure di cui al medesimo articolo e di cui all'articolo 26 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione.

#### 4.3.3 Sospensione

Nei casi di particolare gravità o di recidiva nelle violazioni, assumendo un criterio di gradualità nell'applicazione rispetto al provvedimento di decadenza, i Comuni possono sospendere l'attività esercitata dal concessionario da uno a sei mesi nei casi previsti dalle lettere b) ed f) dell'articolo 47, ovvero:

- per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione o per cattivo uso;
- per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di leggi o di regolamenti.

## **CAPO V RICORSO GERARCHICO**

5.1 Avverso i provvedimenti adottati dal Comune nelle materie ad essi attribuite dalla L.R. 9/02, ad esclusione dei provvedimenti di ordinanza-ingiunzione di cui alla Legge 689/81, ferma restando l'esperibilità dei ricorsi giurisdizionali, può essere proposto ricorso in via amministrativa al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

5.2 Il ricorso può essere presentato direttamente presso gli Uffici della Regione Emilia Romagna ovvero a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di presentazione a mezzo raccomandata ai fini della decorrenza del termine si considera la data di spedizione.

5.3 Qualora entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso la Regione non si pronuncia, il ricorso deve intendersi respinto.

## **CAPO VI PIANO DELL'ARENILE**

### **6.1 DISPOSIZIONI GENERALI**

6.1.1 I Comuni, ai sensi dell'art. 3 comma 2 delle L.R. 9/2002, approvano il Piano dell'arenile costituente piano operativo comunale (POC).

I Comuni, contemporaneamente alla trasmissione del Piano alla Provincia ai sensi del comma 6, art. 34 della L.R. 20/00, provvedono a trasmetterne copia alla Regione.

6.1.2 Fino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica alla L.R. 20/00, i Comuni in attuazione del vigente Piano Regolatore Generale e delle presenti Direttive, approvano il Piano di cui al comma 2 dell'art. 3 della L.R. 9/02 con le modalità di cui al previgente art. 21 della L.R. 47/78.

I Piani vigenti alla data di approvazione delle presenti Direttive devono essere comunque oggetto di adeguamento alle Direttive stesse ed inviati alla Regione per la verifica di conformità.

6.1.3 Il Piano adottato dal Consiglio comunale deve essere trasmesso in triplice copia, contestualmente al deposito presso la segreteria del Comune, alla Regione ai fini della valutazione in ordine alla conformità dello stesso alle presenti Direttive.

Il relativo parere vincolante è reso dalla Giunta regionale al Comune nei termini previsti per l'espressione delle osservazioni, sentita una apposita Commissione nominata con atto del Direttore Generale alle Attività Produttive, Commercio, Turismo, che ne definisce composizione e funzionamento, e presieduta dal Responsabile del Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche.

6.1.4 Sono, inoltre, sottoposte alla verifica di conformità della Regione anche eventuali successive varianti dei Piani già approvati.

6.1.5 Copia dei Piani approvati e copia delle varianti deve essere trasmessa, in duplice copia, alla Regione entro i successivi 30 giorni dall'approvazione.

6.1.6 Il Piano, oltre alla disciplina delle aree demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, tiene conto dell'organizzazione dell'arenile anche in relazione al territorio urbano immediatamente attiguo.

6.1.7 Il Piano disciplina gli ambiti demaniali marittimi dell'intero territorio comunale destinati ad attività turistico-ricreative, salvo esigenze comunali documentate, a procedere per stralci funzionali riferiti a singole aree omogenee. In tal caso il conferimento delle funzioni di cui alla lett. a) del comma 3 dell'art. 3 e delle connesse funzioni di cui all'art. 7 della L.R. 9/02 avviene ai sensi del paragrafo 4.1.3 del capo IV.

6.1.8 Il Piano, con riferimento ai fini demaniali marittimi, contiene:

- a) l'individuazione delle aree che possono essere oggetto di rilascio di nuove concessioni;
- b) l'individuazione delle unità minime d'intervento, gli ambiti dove è possibile attivarle, le modalità di gestione possibili, le modalità di presentazione delle domande ai fini dell'ottenimento della concessione, eventuali incentivi previsti in caso di accorpamento di concessioni anche con diversa utilizzazione, nel rispetto del comma 1.3 del capo I;
- c) l'individuazione delle spiagge libere, in particolare:
  - l'individuazione e la quantificazione delle aree libere, a seguito dell'analisi dello stato di fatto
  - l'individuazione della loro ubicazione anche in rapporto con eventuali aree libere dei comuni limitrofi
  - l'individuazione delle modalità di una loro eventuale riprogettazione, la consistenza di eventuali cordoni dunosi o elementi isolati di rilevante valenza ambientale, in termini quantitativi e qualitativi
  - la definizione dei servizi e delle attrezzature ammesse, nonché la dotazione minima dei servizi igienici
- d) l'accessibilità sia delle aree nel loro complesso, sia dei singoli esercizi, la viabilità pedonale o ciclabile, con particolare riferimento al rispetto della normativa sull'eliminazione delle barriere architettoniche per la libera fruizione da parte dei disabili, garantendo comunque, ove presente, la continuità tra arenile, cordone dunoso e corridoio ecologico boscoso;
- e) il limite delle concessioni demaniali marittime che deve coincidere con la linea di battigia o con la fascia di libero transito per l'intero territorio comunale, ovvero per località, definendo al tempo stesso il limite di collocazione della fascia ad uso ombreggio che deve essere uniforme per tutto il territorio comunale, ovvero per località, fatte salve le postazioni per il noleggio dei natanti eventualmente antistanti e nel rispetto delle prescrizioni stabilite dall'Ordinanza balneare regionale per quanto attiene la fascia di libero transito. E' inoltre possibile, a richiesta dei concessionari interessati, prevedere una diversa configurazione delle concessioni stesse in relazione ad un maggiore qualificazione ed organizzazione ai fini dell'offerta turistica previa presentazione di un piano particolareggiato di iniziativa privata;
- f) l'individuazione e regolamentazione delle aree marginali o degradate e delle aree retrostanti gli stabilimenti balneari finalizzata all'attivazione di processi di forte riqualificazione ambientale;
- g) l'incentivazione di progetti di rinaturalizzazione degli stabilimenti balneari, con la sostituzione delle strutture fisse con strutture precarie e comunque a basso impatto ambientale;
- h) la definizione delle attrezzature in precario installabili in aree predefinite della concessione - aree polifunzionali - e modificabili mediante semplice comunicazione.

Si definiscono aree polifunzionali le aree nelle quali è possibile lo svolgimento di diverse attività equivalenti ed intercambiabili senza la necessità di realizzazione di strutture fisse, ma con l'installazione di sole attrezzature in precario;

- i) gli aspetti inerenti le colonie marine, le dune, l'attività di utilizzo dei natanti e le postazioni di pronto soccorso, nel rispetto delle indicazioni contenute nei presenti criteri regionali;
- j) il numero, la tipologia e le caratteristiche costruttive dei punti di ormeggio, escludendo qualsiasi installazione che, alterando il profilo del punto di ormeggio, possa pregiudicare la visuale agli operatori del salvamento;
- k) la previsione che la realizzazione di nuove opere e manufatti sul demanio marittimo deve tendere alla massima apertura delle visuali verso il mare limitandone l'impatto visivo con particolare attenzione all'altezza;
- l) l'individuazione delle aree ad elevato valore naturalistico destinate alla conservazione degli habitat e specie costieri, con particolare riferimento alle aree SIC e ZPS e ai taxa protetti dalle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE (D.P.R. 357/97) e le modalità di tutela, gestione e valorizzazione;
- m) la regolamentazione e la limitazione dell'accesso alla battigia di mezzi motorizzati.

## **6.2 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ATTRIBITE AI COMUNI**

### **6.2.1 Nuove concessioni e concessioni di breve durata**

6.2.1.1 Al fine di salvaguardare l'ambiente naturale delle aree demaniali marittime incluse entro i confini del Parco del Delta del Po, non possono essere rilasciate nuove concessioni fino all'approvazione dei relativi Piani Territoriali di Stazione.

6.2.1.2 L'utilizzo e l'occupazione delle aree demaniali marittime per manifestazioni di carattere temporaneo e di breve durata per periodi fino a trenta giorni, quali feste, spettacoli, manifestazioni sportive o culturali che prevedano l'installazione di impianti facilmente amovibili ovvero in caso di utilizzazione di pertinenze demaniali marittime, possono essere autorizzate con Ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 59, comma 1, punto 10 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione. La suddetta Ordinanza deve precisare gli obblighi posti a carico del richiedente, la durata, l'individuazione dell'area occupata mediante stralcio cartografico S.I.D. (ovvero mediante planimetria fino all'adesione alle procedure individuate dal S.I.D. e dal relativo disciplinare) e la remissione in pristino stato dell'area una volta cessato l'uso.

## **6.2.2 Accorpamento ed unificazione delle aree in concessione**

6.2.2.1 Tenuto conto dell'obiettivo primario dell'innovazione e diversificazione dell'offerta turistica, occorre favorire l'unificazione di più concessioni demaniali marittime finalizzate ad una nuova configurazione delle strutture e dei servizi, attraverso la gestione unitaria degli stessi, promuovendo l'accorpamento di concessioni di diversa tipologia e/o concessioni aventi il fronte mare di dimensioni limitate.

6.2.2.2 Più concessionari e/o gestori di aree demaniali e relative strutture possono presentare congiuntamente un progetto unitario di accorpamento delle concessioni, anche al di fuori delle aree individuate dal Piano, purché sia prevista la gestione unitaria delle parti comuni e sia supportato da apposita convenzione con l'Amministrazione comunale per l'individuazione e regolamentazione delle stesse. Tale progetto dovrà comunque prevedere caratteristiche di corretto impatto visivo ed ambientale, di elevata qualità degli interventi architettonico-strutturali, di accessibilità senza barriere architettoniche, di innovazione e riqualificazione dell'arenile, di integrazione e complementarità delle attività in esso effettuate.

## **6.2.3 Spiagge libere**

6.2.3.1 Ai fini della salvaguardia delle aree già destinate a spiaggia libera dagli strumenti urbanistici vigenti, si individua quale obiettivo regionale la dotazione minima di spiagge libere nella misura del 20% della linea di costa emiliano-romagnola. Nella suddetta percentuale non sono conteggiabili le spiagge tutelate come Riserve Naturali dello Stato nelle quali è interdetto l'accesso a qualsiasi titolo.

6.2.3.2 Non sono ricomprese nella percentuale di cui al punto precedente, le aree divenute libere a seguito di dichiarazione di decadenza, revoca ovvero rinuncia, che possono essere riassegnate. Nella suddetta percentuale non sono altresì comprese le spiagge tutelate come riserve naturali dello Stato nelle quali è interdetto l'accesso a qualsiasi titolo.

6.2.3.3 Nelle aree destinate dal Piano a spiagge libere è fatto obbligo ai Comuni di assicurarne la pulizia nonché la disponibilità di servizi igienici, nella misura valutata opportuna in relazione all'affluenza di pubblico all'arenile.

## **6.2.4 Colonie marine**

Nel caso di trasformazione o cambio di destinazione d'uso delle colonie, le concessioni demaniali marittime collegate possono essere modificate nello scopo. Qualora la nuova destinazione preveda come scopo l'attività di stabilimento balneare, quest'ultimo non potrà essere impiegato ad uso esclusivo della struttura trasformata ovvero di cui si è mutata la destinazione d'uso.

## **6.2.5 Ripascimenti**

Le aree create a seguito di fenomeni di ripascimento naturale o artificiale verso il mare dell'arenile in concessione che abbiano acquisito carattere di stabilità,

sono concedibili, quale ampliamento delle concessioni esistenti, secondo le modalità previste nel piano dell'arenile. In assenza di detto piano, i ripascimenti sono concedibili come ampliamento delle concessioni esistenti previa consultazione dei concessionari delle aree demaniali interessate, secondo le modalità indicate al paragrafo 8.2.4 del capo VIII, nel rispetto dell'uniformità della fascia ad uso ombreggio e tenendo conto delle rispettive diverse vocazioni. Qualora ricadano in SIC o ZPS sono destinate alla conservazione degli habitat e specie costieri, in particolare nei casi in cui siano adiacenti ad aree di elevato valore naturalistico e non siano interessate da concessioni già esistenti al momento del ripascimento.

### **6.2.6 Dune**

6.2.6.1 Negli apparati dunosi e nelle aree esistenti che presentano elementi di naturalità non è ammesso il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime.

6.2.6.2 Sulle suddette aree è altresì vietato il rilascio di concessioni per uso temporaneo e per manifestazioni.

6.2.6.3 Gli interventi modificativi delle aree stesse da parte dei concessionari confinanti, comportano la decadenza della concessione ed obbligo comunque del concessionario di rimessa in pristino stato dei luoghi.

### **6.2.7 Concessioni ad uso esclusivo per locazione natanti**

I Comuni possono effettuare apposito studio finalizzato ad una diversa pianificazione delle concessioni demaniali marittime in essere ad uso esclusivo natanti, al fine di favorire l'accorpamento con concessioni rilasciate per usi diversi. I Comuni possono, inoltre, vagliare la possibilità di rilasciare nuove concessioni in aree libere, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti sulla costa.

### **6.2.8 Ulteriori disposizioni in merito ai servizi di soccorso**

Posto che la qualità dei servizi di salvataggio costituisce una componente fondamentale dell'offerta turistica della riviera emiliano-romagnola, ferme restando le disposizioni regionali relative alla disciplina particolare dei servizi di salvamento ed al Piano collettivo di salvamento, disciplinati con l'Ordinanza Balneare, è opportuno che i Comuni valutino, in accordo con le Aziende USL dei rispettivi territori, la possibilità di destinare appositi spazi per l'arrivo e la sosta dei mezzi di soccorso, ivi compresa l'eliambulanza, garantendo l'accessibilità dell'area ed il più rapido collegamento con le strutture ospedaliere.

### **6.2.9 Delimitazione di zone del demanio marittimo**

I Comuni possono promuovere, la diversa delimitazione di determinate zone del demanio marittimo. In tal caso attivano il procedimento di cui all'art. 32 del Codice della Navigazione ed all'art. 58 del relativo Regolamento di Esecuzione.

### **6.2.10 Cauzione a garanzia degli obblighi assunti con l'atto di concessione**

Le cauzioni e le polizze fideiussorie di cui all'art. 17 del Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione, devono essere cointestate a favore

dell'Amministrazione statale e dei Comuni secondo le modalità che saranno indicate con successivo atto del Responsabile del Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche.

## **CAPO VII IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI DEI BENI DEL DEMANIO DELLO STATO**

**7.1** A decorrere dalla data di completamento delle procedure di trasferimento delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo di cui al capo IV, paragrafo 4.1.3, l'imposta regionale di cui all'art. 9 della L.R. 9/02, determinata nella misura del 5% del canone demaniale dalla L.R. 1/71 e successive modifiche è riscossa dai Comuni, ai quali è attribuito l'80% di detta imposta.

**7.2** Entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno i Comuni provvedono a riversare alla Regione il 20% della imposta regionale riscossa nell'anno precedente, secondo le modalità indicate dal Servizio Bilancio - Risorse Finanziarie.

**7.3** Entro la medesima data i Comuni trasmettono alla Regione - Servizio Bilancio - Risorse Finanziarie - Settore Tributi - il rendiconto analitico delle riscossioni. Tale rendiconto deve contenere, rispetto alle concessioni per le quali è dovuto il pagamento del canone relativo all'anno precedente, l'indicazione dei titolari della concessione stessa, del numero di repertorio dell'atto e dell'ammontare del canone dovuto e della relativa imposta precisando, qualora la stessa non sia stata riscossa, i motivi del mancato pagamento e le misure intraprese per il recupero di quanto dovuto.

## **CAPO VIII PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

Nell'esercizio delle funzioni amministrative attribuite dalla legge i comuni titolari delle funzioni suddette provvedono allo svolgimento dell'attività amministrativa nel rispetto delle procedure di seguito elencate al fine di assicurare uniformità sul territorio regionale.

### **8.1 Registro dei diritti gravanti sul demanio marittimo**

- a) Ciascun Comune provvede alla tenuta dei registri dei diritti gravanti sulle zone di demanio marittimo, previsto dall'art. 53 del Codice della Navigazione, nell'ambito del territorio di competenza.
- b) I registri sono tenuti a cura di un ufficiale rogante specificamente incaricato dell'Ufficio che provvede alla redazione degli atti di concessione ed alla compilazione dei registri, nonché alla periodica vidimazione presso l'Ufficio del Registro competente per territorio.
- c) I registri sono i seguenti:

- Registro delle concessioni per licenza;
- Registro delle concessioni per atto formale;
- Registro Autorizzazioni;
- Registro delle concessioni per estrazione;
- Registro dei Nulla Osta in materia di ambulato;
- Registro Nulla osta ex art. 55 C.N.;

Entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, il Comune trasmette all'Agenzia del Demanio l'elenco delle concessioni e le relative quietanze di pagamento dei canoni di concessione.

## **8.2 Concessioni di beni del demanio marittimo**

### **8.2.1 Nuove concessioni**

#### La Domanda

La parte interessata al rilascio di una nuova concessione deve presentare domanda su Modello D1 del Sistema Informativo Demanio, in regola con la disciplina sull'imposta di bollo.

In via transitoria, sino all'adesione alle procedure individuate dal S.I.D. e dal relativo disciplinare, la domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

- Corografia generale;
- Planimetria dello stato di fatto contenente:
  - i dati catastali (foglio di mappa, particella, punti notevoli riportati in mappa, ecc.);
  - descrizione toponomastica della zona, linea di battigia sia catastale che attuale;
  - la definizione (con apposita colorazione) della zona richiesta in concessione;
  - le eventuali opere esistenti e le destinazioni d'uso vigenti;
- Planimetria generale di progetto contenente:
  - modifiche alle opere esistenti;
  - nuove opere previste;
  - cambi di destinazione d'uso;
  - indicazione delle aree polifunzionali. Le attività esercitate nell'ambito delle aree polifunzionali devono essere indicate nel progetto elencando le specifiche tipologie.
- Progetto delle opere in scala 1:100 o 1:200 completo di piante, prospetti e sezioni ed eventuale documentazione fotografica e indicazione delle attività da svolgere nelle aree polifunzionali;

- Relazione tecnica ed esplicativa, ivi compresa quella per gli impianti qualora fossero previsti, dalla quale si possa evincere se le opere in progetto abbiano carattere amovibile o inamovibile;
- Dichiarazione o certificazione nei casi previsti dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;

La documentazione tecnica a corredo della domanda deve essere redatta e firmata da un professionista abilitato e iscritto all'albo professionale, fatte salve le esclusioni disposte da provvedimenti regionali e relative ad opere di carattere speciale.

Per le concessioni per atto formale, alla domanda dovranno inoltre essere allegati il computo metrico estimativo ed il piano di ammortamento.

### **Il procedimento**

Il Comune, verificata la completezza della documentazione, procede ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione alla pubblicazione dell'istanza all'Albo Pretorio del Comune, invitando chiunque ne abbia interesse a presentare, entro il termine stabilito nell'avviso, osservazioni ovvero istanze concorrenti per l'utilizzo dell'area demaniale oggetto della domanda di concessione.

Decorso il termine di cui al punto che precede, il Comune, verificata la compatibilità dell'intervento sotto il profilo urbanistico e sotto il profilo ambientale ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 490/1999 nonché secondo quanto previsto dall'art.12 del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, provvede ad acquisire il seguente parere:

- Agenzia delle Dogane per l'autorizzazione prevista dall'art. 19 del D.Lgs. 374/90 ovvero per il parere di cui all'art. 14 del regolamento di esecuzione;

Esaurita l'istruttoria preliminare il Comune procede alla valutazione della domanda in relazione ai pareri ricevuti, alle osservazioni formulate dagli eventuali controinteressati ed ai criteri indicati dagli artt. 36 e 37 del Codice della navigazione e dalle Direttive regionali.

In caso di accoglimento della domanda il Comune provvede alla stesura dell'atto concessorio e all'iscrizione nel Registro dei diritti gravanti sul demanio marittimo, previa determinazione del canone e dell'imposta regionale secondo quanto previsto dalla L.R. 1/71 e successive modificazioni acquisendo le relative ricevute di pagamento, oltre al deposito della cauzione pari ad almeno due annualità di canone.

Il concessionario deve provvedere al pagamento dell'imposta del registro.

Con riferimento alle concessioni per atto formale, è inoltre necessario acquisire il visto di legittimità della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 3 della Legge 14.01.1994, n. 20.

### **8.2.2 Rinnovo di concessioni**

#### La domanda

Il concessionario interessato al rinnovo della concessione deve darne comunicazione su Modello D2 del Sistema Informativo Demanio, in regola con la disciplina sull'imposta di bollo, 90 giorni prima della scadenza del titolo concessorio.

Nella fase transitoria, la comunicazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- Dichiarazione o certificazione nei casi previsti dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti che non sono state eseguite modifiche alla concessione in essere;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il concessionario si impegna a corrispondere ogni somma relativa a canoni, imposte e conguagli ancora dovuti, anche se derivanti dall'esercizio di concessioni pregresse.

Il concessionario che non intende rinnovare la concessione deve darne comunicazione 90 giorni prima della scadenza dell'atto concessorio.

#### Il Procedimento

L'Ente competente procede alla stesura dell'atto concessorio, acquisendo nel fascicolo istruttorio la documentazione a corredo della licenza in fase di rinnovo, alla iscrizione nel registro dei diritti gravanti sul demanio marittimo ed alla determinazione del canone e della imposta regionale. Se del caso provvede altresì a richiedere la costituzione della cauzione.

Il concessionario provvede al pagamento dell'imposta di registro.

### **8.2.3 Richiesta di realizzazione di nuovi impianti, di interventi di straordinaria manutenzione ovvero di modifica dell'estensione della zona concessa**

Qualora a seguito di ripascimento o erosione il fronte mare dell'area omogenea risultasse modificato, i concessionari insistenti nell'area devono presentare una nuova planimetria dell'area aggiornata allo stato di fatto.

Il Comune provvede a rideterminare la superficie dell'area in concessione modificando coerentemente il relativo canone di concessione.

Le domande di ampliamento aventi ad oggetto l'estensione della concessione sull'area a monte ovvero sulle aree laterali possono invece essere accolte soltanto a seguito di istruttoria di seguito indicata.

#### La domanda

Il concessionario interessato agli interventi di straordinaria manutenzione degli impianti insistenti sulla zona in concessione, alla realizzazione di nuovi impianti ovvero alla modifica dell'estensione della zona concessa deve presentare domanda su Modello D1 del Sistema Informativo Demanio in regola con la disciplina sull'imposta di bollo corredata, nella fase transitoria, della seguente documentazione:

- Corografia generale;
- Planimetria dello stato di fatto contenente:
  - i dati catastali (foglio di mappa, particella, punti notevoli riportati in mappa, ecc.);
  - descrizione toponomastica della zona, linea di battigia sia catastale che attuale;
  - la definizione (con apposita colorazione) della zona richiesta in concessione;
  - tavola di progetto comparativa con evidenziate (con apposita colorazione) le modifiche richieste;
  - le opere esistenti e le destinazioni d'uso vigenti;
- Planimetria generale di progetto contenente:
  - modifiche alle opere esistenti;
  - nuove opere previste;
  - cambi di destinazione d'uso;
  - indicazione delle aree polifunzionali. Le attività, esercitate nell'ambito delle aree polifunzionali, devono essere indicate nel progetto elencando le specifiche tipologie. L'eventuale modifica degli impianti installati nelle aree polifunzionali deve essere comunicata al Comune al fine dell'eventuale integrazione del canone;
- Progetto delle opere in scala 1:100 o 1:200 completo di piante, prospetti e sezioni ed eventuale documentazione fotografica e indicazione delle attività da svolgere nelle aree polifunzionali;
- Relazione tecnica ed esplicativa (ivi compresa quella per gli impianti qualora fossero previsti) dalla quale si possa evincere se le opere in progetto abbiano carattere amovibile o inamovibile;
- La documentazione tecnica a corredo della domanda deve essere redatta e firmata da un professionista abilitato e iscritto all'albo professionale.

### Il procedimento

L'ufficio competente, verificata la compatibilità dell'intervento sotto il profilo urbanistico e sotto il profilo ambientale ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 490/1999, nonché secondo quanto previsto dall'art.12 del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, provvede ad acquisire il seguente parere:

- Agenzia delle Dogane per l'autorizzazione prevista dall'art. 19 del D.Lgs. 374/90 ovvero per il parere di cui all'art. 14 del regolamento di esecuzione.

Esaurita l'istruttoria, in caso di accoglimento della domanda, il Comune provvede alla redazione del titolo suppletivo come previsto dall'art. 24 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, nonché alla eventuale rideterminazione del canone e dell'imposta regionale.

La licenza suppletiva è soggetta ad imposta di registro al cui pagamento deve provvedere il concessionario.

#### **8.2.4 Autorizzazione al subingresso nel godimento della concessione**

##### La domanda

Il concessionario che intende sostituire altri nel godimento della concessione deve presentare domanda in carta di bollo corredata dalla seguente documentazione:

- Dichiarazione o certificazione nei casi previsti dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;
- Dichiarazione del subentrante di obbligarsi solidalmente per gli oneri pregressi eventualmente maturati in capo al concessionario sostituito;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti che non sono state eseguite modifiche alla concessione in essere.

##### Il procedimento

In caso di accoglimento dell'autorizzazione al subingresso l'ufficio procede alla redazione della licenza di subingresso che deve essere allegata alla concessione originaria.

La licenza di subingresso è soggetta ad imposta di registro al cui pagamento deve provvedere il concessionario.

#### **8.2.5 Autorizzazione per l'affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione**

### La domanda

Il concessionario che intende affidare ad altri le attività oggetto di concessione ovvero attività secondarie deve presentare domanda in carta da bollo corredata della seguente documentazione:

- Istanza in carta da bollo del soggetto che intende gestire le attività oggetto della concessione;
- Dichiarazione o certificazione nei casi previsti dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni del soggetto che intende gestire le attività oggetto della concessione;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata del soggetto che intende gestire le attività oggetto della concessione da cui risulti che le attività previste corrispondono a quelle oggetto della concessione e che non verranno effettuate modifiche alla concessione in essere;

Analoga documentazione dovrà essere presentata anche nel caso in cui vengano affidate ad altri soggetti solo la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione.

### Il procedimento

L'ufficio competente, esaurita l'istruttoria e previa positiva valutazione della domanda, procede al rilascio dell'autorizzazione all'affidamento.

## **8.2.6. Domande di concessione per estrazione di arena ed altri materiali**

### La domanda

La parte interessata ad eseguire lavori di scavo e raccolta di ghiaia, arena o altri materiali deve presentare domanda in carta da bollo precisando la località in cui eseguire le operazioni, la quantità ed il tipo del materiale da estrarre ed il periodo di tempo in cui le operazioni devono avvenire, allegando i seguenti documenti:

- Corografia generale;
- Planimetria dello stato di fatto contenente:
  - i dati catastali (foglio di mappa, particella, punti notevoli riportati in mappa, ecc.);
  - descrizione toponomastica della zona, linea di battigia sia catastale che attuale;
  - la definizione (con apposita colorazione) della zona su cui saranno eseguite le estrazioni;
- Planimetria generale di progetto in scala 1:1000 o 1:2000

- Progetto delle opere in scala 1:100 o 1:200 completo di piante, prospetti e sezioni ed eventuale documentazione fotografica;
- Relazione tecnica ed esplicativa dalla quale si possa evincere la tipologia e le quantità di materiali oggetto di estrazione, le modalità esecutive dei lavori;
- Dichiarazione o certificazione nei casi previsti dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;

La documentazione tecnica a corredo della domanda deve essere redatta e firmata da un professionista abilitato e iscritto all'albo professionale.

### Il procedimento

Il Comune, verificata la compatibilità dell'intervento sotto il profilo urbanistico e sotto il profilo ambientale ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 490/1999, nonché secondo quanto previsto dall'art.12 del regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, provvede ad acquisire in via preventiva i seguenti pareri:

- Servizio Tecnico di Bacino della Regione;
- Agenzia delle Dogane per l'autorizzazione prevista dall'art. 19 del D.Lgs. 374/90 ovvero per il parere di cui all'art. 14 del regolamento di esecuzione;
- Agenzia del Demanio per la determinazione degli importi dovuti ove non siano previsti nelle Tabelle di cui all'art. 55 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione.

Ove gli interventi ricadano nel territorio del Parco del Delta del Po, deve essere acquisito anche il nulla osta del Parco stesso.

Esaurita l'istruttoria con il parere favorevole di tutte le amministrazioni interessate, il Comune provvede al rilascio del titolo concessorio previa determinazione del canone, dell'imposta regionale sulle concessioni demaniali, acquisendone le ricevute, della cauzione nonché provvede all'iscrizione nel Registro dei diritti gravanti sul demanio marittimo.

La concessione per estrazione è soggetta ad imposta di registro al cui pagamento deve provvedere il concessionario.

\* \* \* \*